

## COMMISSIONE VI

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## XX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TESAURO**

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	189	
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		
Determinazione della misura dell'indennità di studio spettante ai professori incaricati ed agli assistenti universitari, al personale scientifico degli osservatori, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli Istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli Istituti d'istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli Istituti d'istruzione tecnica, nonché della misura del compenso per lavoro straordinario attribuito ad alcune delle predette categorie. ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (1229) . . . . .	190	
PRESIDENTE . . . . .	190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197	
MALAGUGINI, <i>Relatore</i> . . . . .	190, 191, 194, 195, 197	
ERMINI . . . . .	191, 193, 194, 195, 196	
GIAMMARCO . . . . .	191, 192, 193, 194, 196, 197	
MARCHESI . . . . .	192, 193, 194	
DAL CANTON MARIA PIA . . . . .	192	
SAILIS . . . . .	193, 194, 196	
FRANCESCHINI . . . . .	193	
PARENTE . . . . .	193	
RESCIGNO . . . . .	193, 195, 197	
VETRONE . . . . .	194, 195	
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	194, 195	
BERTOLA . . . . .	194	
LOZZA . . . . .	195	
PIERANTOZZI . . . . .	195	
CESSI . . . . .	197	
BIANCHINI LAURA . . . . .	197	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e non passaggio agli articoli):</b>		
Costituzione di uno Studio di Storia dell'arte in Firenze. ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (903) . . . . .	198	
PRESIDENTE . . . . .	198, 199, 200	
CHIESA TIBALDI MARY, <i>Relatore</i> . . . . .	198, 199, 200	
ERMINI . . . . .	198, 199	
GIAMMARCO . . . . .	198	
SILIPO . . . . .	199, 200	
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	200	
SAILIS . . . . .	200	
CESSI . . . . .	200	
BIANCHINI LAURA . . . . .	200	
FRANCESCHINI . . . . .	200	
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>		
LOZZA . . . . .	201	
PRESIDENTE . . . . .	201	
<b>La seduta comincia alle 9,40.</b>		
FAZIO LONGO ROSA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
( <i>È approvato</i> ).		
<b>Congedo.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Helfer.		

**Discussione del disegno di legge: Determinazione della misura dell'indennità di studio spettante ai professori incaricati ed agli assistenti universitari, al personale scientifico degli osservatori, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli Istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli Istituti d'istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli Istituti d'istruzione tecnica, nonché della misura del compenso per lavoro straordinario attribuito ad alcune delle predette categorie. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (1229).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione della misura dell'indennità di studio spettante ai professori incaricati ed agli assistenti universitari, al personale scientifico degli osservatori, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli Istituti d'istruzione, agli insegnanti tecnici pratici degli Istituti d'istruzione tecnica, nonché della misura del compenso per lavoro straordinario attribuito ad alcune delle predette categorie », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Malagugini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MALAGUGINI, *Relatore*. Come i colleghi sanno, col decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, il Ministero approvava che fosse concessa agli insegnanti una indennità di studio quale compenso straordinario. Col decreto del 7 maggio 1948, n. 1128, si stabiliva la misura dell'indennità di studio spettante alle categorie di personale insegnante per le quali non era stato ancora provveduto, e precisamente ai professori incaricati dell'insegnamento alle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, al personale assistente universitario, al personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli Istituti di istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli Istituti di istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli Istituti di istruzione tecnica.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è stato presentato al Senato dal ministro dell'istruzione di concerto col ministro del tesoro fin dal 2 novembre 1949 e approvato dalla Commissione del Senato corrispondente alla nostra nella seduta del 4 aprile 1950. All'articolo 1 è stabilita la misura dell'indennità spettante a queste categorie, secondo la tabella annessa.

Dopo che questa legge era stata approvata dal Senato, è intervenuto il fatto nuovo della legge 11 aprile 1950, n. 730, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 15 aprile, nella quale legge si stabilisce l'indennità di funzione, che per parecchie di queste categorie conserva ancora il nome di indennità di studio, ma questa è portata, in ogni caso, alla cifra più alta stabilita per l'indennità di funzione. Si presenta ora a noi, che esaminiamo il disegno di legge particolare approvato dal Senato dopo l'approvazione della legge generale, l'opportunità di inserirvi una disposizione dalla quale risulti che le norme più favorevoli devono estendersi alle categorie indicate nel presente disegno di legge, supponendo legittimamente che il legislatore all'articolo 13 della legge generale abbia tenuto conto, nella copertura del finanziamento, anche di queste categorie.

Ci sono poi questioni di dettaglio.

La Commissione finanze e tesoro ha osservato che là dove si parla di Istituti di istruzione tecnica bisogna stabilire se sono compresi anche i corsi di istruzione tecnica e professionale, perché quando si tratterà da parte degli uffici di interpretare queste disposizioni non ci siano dubbi e sorgano discussioni che possano pregiudicare il buon diritto degli interessati.

C'è poi la questione della estensione dell'indennità di studio — nella misura di 8000 lire per il personale di ruolo e di 6000 lire per gli incaricati — ai funzionari tecnici delle sovrintendenze alle antichità e belle arti, e delle biblioteche. Dico subito che i funzionari del ministero sono perplessi di fronte a questa aggiunta, non tanto per l'onere finanziario quanto perché dicono che si creerebbe un precedente trattandosi di personale per il quale secondo loro l'indennità di studio avrebbe un senso relativo. Ma non è detto che un funzionario della sovrintendenza alle belle arti o delle biblioteche non abbia analoghe necessità di studio delle altre categorie che beneficino dell'apposita indennità. Comunque si tratterà a questo proposito di un comma aggiuntivo.

Per concludere la mia breve relazione, dirò che il provvedimento che noi esaminiamo ha decorrenza dal 1° luglio 1948 e quindi l'adeguamento alle disposizioni di carattere generale contenute nella legge 11 aprile di quest'anno, n. 730 avrebbe decorrenza rispettivamente dal 1° luglio 1949 o dal 1° luglio 1950 a seconda delle categorie che beneficino del disegno di legge in esame.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1950

ERMINI. Io non mi rendo conto esattamente della rilevanza pratica di questa legge, ai fini delle retribuzioni, dal momento che l'indennità di funzione è superiore all'indennità di studio, che viene assorbita perché non cumulabile.

PRESIDENTE. Questa è una questione di carattere generale già risolta dall'Assemblea; Senato e Camera si sono trovati d'accordo e non credo che ora la nostra Commissione possa sollevare eccezioni in merito.

MALAGUGINI, *Relatore*. La risposta è chiarissima ed evidente: la legge generale che stabilisce l'indennità di funzione ha al massimo decorrenza dal 1° luglio 1949, mentre l'indennità di studio prevista da questo disegno di legge decorre dal 1° luglio 1948.

È bene aggiungere che alcune di queste categorie hanno già avuto un acconto, specialmente i professori di università, nella misura di 15 o 20.000 lire; altre non hanno avuto un soldo. E dovendo il pagamento, per tutte le categorie stabilite, decorrere dal 1° luglio 1948, era necessario provvedere con apposita disposizione di legge.

ERMINI. È detto all'articolo 5 che la spesa per far fronte agli impegni di questa legge grava sul bilancio 1949-50. Come è possibile pagare per il 1948?

PRESIDENTE. È uno di quegli espedienti finanziari che sono consueti.

ERMINI. Sono compresi in questa indennità di studio i censori e prefetti di disciplina dei convitti annessi agli Istituti di istruzione tecnica: non vorrei che ne derivasse un trattamento sperequato nei confronti dei censori e dei prefetti di disciplina degli altri istituti, per esempio dei convitti nazionali.

PRESIDENTE. Questo lo vedremo in sede di discussione degli articoli: non incide sulla discussione generale. Ad ogni modo non potrà essere la nostra Commissione ad escludere un principio già adottato dall'Assemblea.

MALAGUGINI, *Relatore*. Vi è una proposta della Commissione finanze e tesoro di modificare il titolo. Preciso che essa consiste nell'aggiungere dopo le parole « agli insegnanti tecnici pratici degli istituti », le altre « scuole e corsi di istruzione tecnica e professionale ». Ora io mi sono informato presso i competenti uffici ed ho visto la legge fondamentale 30 giugno 1931, n. 889, che riguarda queste categorie di insegnanti. Per tutti gli insegnanti addetti a questi istituti c'è una dizione unica: « istruzione media tecnica » che comprende tutte le categorie. Occorre, quindi, o sintetizzare e dire « insegnanti tecnici pratici della scuola media tecnica », oppure dire

« insegnanti tecnici pratici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale ».

GIAMMARCO. Propongo di rinviare la determinazione del titolo alla fine della discussione della legge, perché se il collega Ermini farà la proposta di aggiungere i convitti nazionali e se la sua proposta verrà approvata, dovremo riprendere in esame anche il titolo.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione possa essere d'accordo con l'onorevole Giammarco. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

## ART. 1.

« La misura dell'indennità di studio spettante a decorrere dal 1° luglio 1948, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1123, ai professori incaricati d'insegnamento nelle Università e negli istituti d'istruzione superiore, al personale assistente universitario, al personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviani, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli istituti d'istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli istituti d'istruzione tecnica, è stabilita come segue:

	<i>Indennità mensile</i>
1. — Professori incaricati nelle Università e negli istituti di istruzione superiore . . . . .	L. 8.000
2. — a) Assistenti universitari di ruolo . . . . .	» 6.000
b) Assistenti universitari incaricati . . . . .	» 3.500
3. — a) Assistenti universitari di ruolo con funzioni di aiuto . . . . .	» 8.000
b) Assistenti universitari incaricati con funzioni di aiuto . . . . .	» 5.000
4. — Personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano . . . . .	» 7.000
5. — a) Personale di vigilanza di ruolo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica:	
Censori . . . . .	» 4.250
Prefetti di disciplina . . . . .	» 3.000

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1950

	<i>Indennità mensile</i>
b) Personale di vigilanza non di ruolo nei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica:	
Censori . . . . .	» 2.500
Prefetti di disciplina . .	» 2.000
6. — a) Personale assistente e tecnico di ruolo negli istituti di istruzione artistica . .	» 4.250
b) Personale assistente e tecnico non di ruolo negli istituti di istruzione artistica	» 2.500
7. — a) Insegnanti tecnici pratici di ruolo negli istituti d'istruzione tecnica . . . . .	» 4.250
b) Insegnanti tecnici pratici non di ruolo negli istituti d'istruzione tecnica . . . .	» 2.500

MARCHESI. Debbo fare una proposta aggiuntiva che trova certamente posto in sede di discussione degli articoli ma, poiché non so dove esattamente si potrebbe inserire, la espongo sin da ora.

Il 21 ottobre 1948, in Senato, discutendosi del bilancio della pubblica istruzione, vi fu un vigoroso e persuasivo intervento, in favore del personale delle sovrintendenze alle antichità e belle arti, del senatore Russo, con il quale egli domandava che fosse migliorato il trattamento di questi funzionari, concedendo loro una indennità di studio. Fra le molte argomentazioni addotte dal senatore Russo, la predominante era costituita dall'osservazione che il personale tecnico delle antichità e belle arti, specialmente il personale ispettivo, ha l'obbligo imprescindibile di studiare, in quanto i concorsi per l'avanzamento sono essenzialmente fondati sull'attività scientifica degli interessati.

Io non starò a ripetervi le varie argomentazioni del senatore Russo, ma ricorderò una interruzione che fece a lui il ministro Gonella: « L'indennità si dà solo agli insegnanti; quando anche questi funzionari insegneranno, si darà anche a loro l'indennità ». Così dicendo il ministro Gonella dimenticava che l'indennità si dà anche agli insegnanti comandati in uffici amministrativi, dove non solo essi hanno finito di insegnare, ma hanno finito forse anche di imparare.

Nel medesimo anno 1948, io toccai pure in sede dello stesso bilancio questo stesso argomento e vi cito le mie parole non già perché esse abbiano una qualunque importanza, ma

per darvi l'esatta visione di come già sin da allora fosse stato impostato questo problema. Dissi in quella occasione: « La Direzione delle belle arti dispone di ottimo personale; c'è un corpo ispettivo di prim'ordine cui l'onorevole ministro Gonella farebbe bene a concedere senza esitazione quella indennità di studio già reclamata per esso nell'altro ramo del Parlamento. Non si tratta soltanto di scavalatori, ma di studiosi e molti professori universitari derivano da quel corpo ».

Questo io ebbi a dire in quella sede e anche io mi ebbi una interruzione del ministro Gonella che disse testualmente: « Questa indennità è compresa nei nuovi miglioramenti agli statali ». L'onorevole ministro Gonella aveva quindi mutato parere, giacché a me non fece più il rilievo che questo personale non fosse insegnante e che per tal ragione non potesse invocarsi per esso il diritto morale all'indennità.

Osserverò d'altronde che gli insegnanti, ad eccezione dei soli professori universitari durante il triennio di straordinariato, in cui sono obbligati a studiare per forza poiché in caso contrario non otterrebbero la conferma ad ordinari da parte del Consiglio accademico, possono anche non studiare più per nulla, adducendo il motivo, del resto nobilissimo, che dedicano ogni loro energia alla scuola. Così non avviene invece per i funzionari delle sovrintendenze, i quali, come ho spiegato, debbono continuare a studiare per tutto il corso della loro carriera.

Propongo quindi che all'elenco del personale a cui si corrisponde l'indennità di studio sia aggiunto il personale delle sovrintendenze alle antichità e belle arti, con indennità mensile di lire 8000. L'aggiunta — e sciolgo qui la mia iniziale riserva — si potrebbe fare dopo il n. 3 dell'elenco inserito nell'articolo 1.

PRESIDENTE. Sta bene. Ma per quanto riguarda la misura dell'indennità, si vedrà poi, onorevole Marchesi.

GIAMMARCO. E il personale delle biblioteche fruisce già di una indennità di studio?

MARCHESI. No, lo avevo dimenticato. Bisogna quindi aggiungere: « ...e delle biblioteche ». Il mio emendamento aggiuntivo all'articolo 1 è pertanto definitivamente concepito come segue:

« 3-bis. Personale tecnico e ispettivo delle sovrintendenze alle antichità e belle arti e personale tecnico delle biblioteche: indennità mensile lire 8000 ».

DAL CANTON MARIA PIA. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Marchesi circa il personale delle sovrintendenze. L'esigen-

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1950

za dello studio è per esso forse ancor più sentita, ancor più profonda che non per i professori. Io ho avuto contatto spesse volte con questi benemeriti funzionari e posso dire che essi meriterebbero assai più tale riconoscimento di quanto non lo meritino gli insegnanti.

SAILIS. Ma il personale tecnico delle biblioteche ha le medesime funzioni del personale tecnico delle Sovrintendenze? Non vorrei che qui si allargasse troppo, fino a comprendere il personale di servizio.

PRESIDENTE. Il personale tecnico delle biblioteche non può confondersi con il personale di servizio in modo assoluto.

GIAMMARCO. Siamo d'accordo che quando si dice « personale tecnico » s'intende personale di concetto.

FRANCESCHINI. Qualsiasi onere si venga ad aggiungere per effetto degli allargamenti che noi stiamo proponendo relativamente a questo disegno di legge, esso viene evidentemente a gravare in misura eccedente la copertura già prevista. Vorrei quindi pregare i colleghi di voler considerare se non sia il caso di interrogare nuovamente la Commissione di finanze e tesoro in via pregiudiziale.

MARCHESI. Ciò equivale ad un diniego.

FRANCESCHINI. È una questione di carattere tecnico quella che io pongo.

PRESIDENTE. La Commissione sarà indubbiamente libera di decidere nel senso che crederà l'onorevole Franceschini, e certamente il suo rilievo è pertinente e fondato. Ritengo tuttavia di dover far presente che la Commissione finanze e tesoro non ha dato un parere rigido, ma ha dato un parere elastico, un parere di carattere estensivo, come ella potrà facilmente accertare prendendone visione.

Va d'altronde tenuto presente che la prassi è che, quando si tratti di modifiche le quali non incidono in modo sostanziale, non si ritorni alla Commissione finanze e tesoro.

Se tuttavia ella crede di insistere, io sottoporro allora alla Commissione il suo rilievo che è formalmente esatto.

FRANCESCHINI. Mi rimetto al suo parere, onorevole Presidente.

PARENTE. Noi ci poniamo sempre di fronte ad una porta chiusa, quando ci preoccupiamo in tal modo del parere della Commissione di finanze e tesoro. Non credo che in questo caso esso sia vincolante.

RESCIGNO. L'onorevole Marchesi ha accennato or ora ad una lunga storia, ad una vera odissea che dura da tre anni. Del resto, anche prima che il senatore Russo spezzasse

una lancia a favore dei sovrintendenti, già noi, con ordini del giorno, in sede di Commissione e in Assemblea, avevamo auspicato l'estensione della indennità di studio a loro favore. Ma poiché il disegno di legge è stato già approvato dal Senato, dobbiamo considerare che se noi approvassimo degli emendamenti, dovremmo rimandarlo al Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Rescigno, questo disegno di legge dovrà, in ogni ipotesi, ritornare al Senato.

RESCIGNO. Comunque, se si tratterà di richiedere nuovamente il parere della Commissione finanze e tesoro, è evidente che la cosa si complicherà ancora di più.

E vengo alla mia proposta: considerata l'imminenza della discussione del bilancio della pubblica istruzione, domando alla Commissione di approvare questo disegno di legge salvo poi ad inserire, in sede di discussione del bilancio, quanto propone l'onorevole Marchesi effettuando la relativa variazione.

MARCHESI. Ma questo si potrà fare solo come raccomandazione al Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta aggiuntiva dell'onorevole Marchesi, quale è stata da lui stesso testualmente specificata, da inserire nell'elencazione del primo capoverso e poi quale numero 3-bis nel successivo prospetto delle indennità.

*(È approvata).*

ERMINI. Io non comprendo perché si debba dare l'indennità di studio anche al personale di vigilanza dei convitti, cioè ai censori e prefetti. Bisogna essere cauti in tutte queste estensioni perché anche le università, tutti gli istituti scientifici hanno il loro personale tecnico senza alcuna indennità di studio. Dicasi ugualmente per il personale tecnico dei licei. Il criterio estensivo non può essere limitato ad alcune categorie lasciando fuori altre.

PRESIDENTE. Io mi preoccuperei piuttosto di coloro che manifestamente hanno funzioni di insegnamento, come i lettori per le lingue straniere.

SAILIS. Io ho le stesse perplessità dell'onorevole Ermini; noi dobbiamo cercare qui di trovare le qualifiche adatte perché, con il dire « personale tecnico », noi adottiamo una determinazione troppo larga. D'altronde, nelle facoltà di magistero, gli assistenti per le lingue straniere, si chiamano lettori.

ERMINI. E gli aiuti? Nella legge universitaria si fa una distinzione precisa, in quanto si dice « aiuti ed assistenti ».

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1950

**PRESIDENTE.** Quando si dice « aiuti » è ovvio che si intende alludere a persone che rientrano decisamente in tutta quella specifica categoria denominata degli assistenti in senso tecnico. Noi pregheremo ad ogni modo l'onorevole relatore di voler prendere gli opportuni accordi per coordinare questa disposizione legislativa con il testo unico per l'istruzione superiore, così da evitare che si possano comunque escludere dal novero del personale assistente gli aiuti e i lettori.

**MALAGUGINI, Relatore.** Io mi sono preoccupato di farmi dare un elenco di questo personale assistente tecnico per l'istruzione artistica ed ho visto che si tratta di personale di ruolo, cioè assistenti e maestri d'arte negli istituti e nelle scuole d'arte. Complessivamente sono 79, tutti in ruolo.

**ERMINI.** Risolto questo dubbio fra aiuti ed assistenti, non resterebbe se non l'altra osservazione, quella cioè relativa al personale di vigilanza e al personale tecnico.

**VETRONE.** Per tutte le categorie di cui è fatta menzione nella tabella dell'articolo 1 è distinto il personale di ruolo da quello non di ruolo, mentre, per quello che riguarda il solo punto 4, « personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano », tale distinzione non viene fatta: s'intende forse che hanno lo stesso trattamento?

**PRESIDENTE.** Infatti, per gli osservatori astronomici il personale di ruolo ha lo stesso trattamento di quello non di ruolo.

Ma esaminiamo una questione per volta e incominciamo dall'università: quello che dobbiamo decidere ora è l'estensione dell'indennità ai lettori, assistenti ed aiuti.

**MARCHESI.** Sono favorevole all'inclusione dei lettori, perché essi costituiscono, fra il personale insegnante, una delle più utili categorie.

**PRESIDENTE.** Anche a me sembra che si tratti di una esigenza di giustizia: non vedo la ragione per cui essi non debbano avere l'indennità. Ma occorre una proposta formale.

**SAILIS.** Faccio io la proposta di inclusione.

**PRESIDENTE.** La pongo in votazione.

*(È approvata).*

Per gli aiuti siamo già d'accordo che il relatore in sede di coordinamento userà l'opportuna terminologia per fare in modo che siano compresi.

**MALAGUGINI, Relatore.** Mi permetto di far osservare che l'aiuto è un assistente.

**ERMINI.** Può anche non esserlo: c'è l'aiuto incaricato che non è un assistente.

**PRESIDENTE.** Il personale assistente universitario nella nostra legislazione comprende due categorie: gli assistenti e gli aiuti, fino ad oggi è così. Comunque, per evitare il timore della esclusione, diamo incarico al relatore di tener presente questa situazione in sede di coordinamento. Andiamo avanti nell'elencazione: « Personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano ». Mentre per il personale di vigilanza dei convitti si precisa quale è il personale di ruolo e quale non di ruolo, per il personale scientifico degli osservatori non si fa alcuna distinzione.

**VETRONE.** Propongo si dica: « Personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano di ruolo e non di ruolo ».

**BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la formulazione proposta dall'onorevole Vetrone.

*(È approvata).*

Seguiamo l'elencazione: « Personale di vigilanza dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica », che è poi quello più specificamente indicato al n. 5.

**BERTOLA.** Vorrei proporre la soppressione del numero 5. Non bisogna dimenticare che la indennità di studio è stata una conquista molto importante per gli insegnanti di tutti i gradi. Dopo gli ultimi aumenti disposti con la legge del 15 aprile, le categorie degli insegnanti sono rimaste sodisfatte sino ad un certo punto, non perché abbiano perduto quello che avevano (ché, anzi, come somma totale hanno avuto un aumento); ma perché quella che era una conquista specifica destinata a distinguere la loro categoria da tutte le altre ogni qual volta venissero modificati gli stipendi, è venuta meno. È come nel campo sindacale: quando si vuol far perdere una conquista, basta estenderla. Ora qui la vogliamo estendere ai censori ed ai prefetti di disciplina. Si dirà: è una piccola cosa. Ma io mi ricordo che quando mi sono permesso di insistere per mantenere questa indennità di studio, mi si è detto che in fondo essa è stata data per vivere, non per studiare! Se noi stessi la estendiamo alle categorie che non studiano, convalidiamo questo inaccettabile criterio e concorriamo a togliere valore alla specifica funzione di studio che l'indennità deve avere.

**GIAMMARCO.** Mi pare che se noi sopprimiamo il numero 5, dovremmo sopprimere anche il 7, inquantoché l'insegnante tecnico pratico sta ad indirizzare i ragazzi che si trovano in officina, a correggerli, ad insegnare

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1950

loro il mestiere esattamente come i censori e i prefetti di disciplina che guidano i ragazzi dei convitti e fanno loro da ripetitori. Nei convitti, infatti, non si può assumere un prefetto qualsiasi, sprovvisto di titolo di studio: quasi sempre questi censori sono scelti fra gli studenti universitari o laureati in lettere e materie scientifiche, perché possano aiutare i ragazzi negli studi.

Se è vero che le conquiste sindacali, quando si allargano si perdono, è da considerare che qui resterà sempre la conquista dell'indennità di studio che gli amministratori del Ministero della pubblica istruzione hanno concesso *oborto collo*. Io ritengo che indistintamente a tutti quelli i quali agiscono nell'ambito dell'educazione e partecipano al processo educativo questa indennità debba essere assicurata.

RESCIGNO. Anche ai funzionari amministrativi, allora.

PRESIDENTE. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione su un punto che mi sembra fondamentale: qui si parla sempre di istruzione tecnica; invece secondo me il problema va posto per tutta la scuola media.

Non so vedere perché il personale assistente dei licei debba avere un trattamento diverso dal personale assistente e tecnico degli istituti di istruzione tecnica.

VETRONE. È personale che dipende dalla provincia.

PRESIDENTE. Solo quello di alcuni istituti tecnici può dipendere dalla provincia, non quello dei licei. Non si potrebbe giustificare una sperequazione tra una categoria e l'altra. Almeno, quindi, come orientamento della Commissione è necessario tener presente questo punto di vista.

LOZZA. Nei licei questo personale è qualificato come « meccanico »: è una qualifica specifica, ha una sua tabella.

PRESIDENTE. Lei ha presente una particolare categoria, che riflette proprio gli istituti di istruzione tecnica; ma, tranne che per alcuni licei che hanno ordinamento autonomo, per il resto la terminologia è identica.

VETRONE. Soltanto nel liceo scientifico il professore di fisica ha l'assistente. Tutti gli altri sono meccanici.

PRESIDENTE. Questa che abbiamo dinanzi è una disposizione legislativa che riflette il personale assistente di ruolo e non di ruolo. Quindi, anche se per avventura nei licei classici vi sono assistenti non di ruolo, anche di quelli abbiamo il dovere di occuparci.

VETRONE. Ma si tratta sempre di assistenti che sono laureati, mentre quelli degli altri istituti non lo sono e dipendono generalmente dalla provincia.

PIERANTOZZI. Il meccanico dei licei ha semplicemente la funzione di mantenere il materiale di insegnamento nella sua efficienza.

ERMINI. A me pare che la discussione ci porti di necessità verso questa soluzione: che cioè sia il personale assistente che il personale tecnico che il personale di vigilanza delle scuole sarebbe bene avesse questa concessione dell'indennità di studio. In fondo siamo arrivati a comprendere tutto il personale delle scuole tranne i bidelli. Diciamo allora: « tutto il personale assistente e tecnico delle scuole medie, tranne il personale di vigilanza ».

PRESIDENTE. Ma quando diciamo: « tutto il personale assistente e tecnico delle scuole medie », comprendiamo tutti. Non vedo ragione di scendere ad una specificazione. Se è esatto il pensiero di coloro che pensano che non vi sono assistenti non di ruolo nei licei classici, vuol dire che quella terminologia non si estende a loro.

ERMINI. Però se diciamo « personale di vigilanza » intendiamo anche i bidelli.

PRESIDENTE. No, per quelli ci saranno disposizioni speciali.

MALAGUGINI, *Relatore*. Vediamo di riportare la discussione sul binario. Non dobbiamo dimenticare che questo disegno di legge in sostanza riguarda soltanto la corrispondenza di una indennità arretrata che va dal 1° luglio 1948 al 1° giugno 1949, mentre dal 1° luglio 1949 per alcune categorie e dal 1° luglio 1950 per altre, vige la legge generale numero 730 del 15 aprile 1950. Quindi, se anche qualche omissione c'è stata, ha un valore relativo. Se dovessimo scendere ad una casistica come quella per la quale ci siamo incamminati non finiremmo più.

PRESIDENTE. Nel fare la legge dobbiamo preoccuparci della situazione effettiva e di evitare sperequazioni. Ora, quando in un provvedimento legislativo come questo diciamo « Personale assistente tecnico delle scuole medie » con una espressione così comprensiva, credo che compiamo un atto di giustizia.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo di usare la formula più ampia « personale assistente e tecnico delle scuole medie ».

VETRONE. Non vorrei che con la dizione « scuola media » si facesse riferimento ad un particolare tipo di scuola.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1950

PRESIDENTE. Allora diciamo: « Personale assistente e tecnico di tutti gli istituti di istruzione media ».

Pongo in votazione questa dizione.

(È approvata).

Vi è inoltre la proposta dell'onorevole Sallis relativa al personale degli istituti universitari.

SALLIS. Siccome ho l'impressione che ormai l'indennità di studio non debba più valere per gli insegnanti di ogni ordine e grado, come si diceva inizialmente, ma si voglia estenderla in modo eccessivo, io sono costretto ad esprimere le mie preoccupazioni. In conclusione, il personale degli assistenti universitari e quello per il quale si richiede la sola licenza elementare hanno più o meno gli stessi diritti. In sede di ratifica del decreto legislativo che organizzava, due mesi fa, il personale tecnico e assistente delle Università, elevammo il requisito della licenza elementare a quello della licenza di una scuola media, per consentire agli interessati di arrivare al grado IX; ma questo personale non ha obbligo di studio, e la legge per esso non può trovare applicazione.

PRESIDENTE. Ma lei ha già votato con noi la formula generale.

SALLIS. Veramente io non ho votato.

ERMINI. Dato che ormai si è votato a favore dei tecnici di tutte le scuole medie, faccio mia la proposta di estendere l'indennità a tutto il personale tecnico delle Università.

GIAMMARCO. Mi pare che la discussione si renda alquanto confusa. Qui la legge elenca una serie di qualifiche e stabilisce il *quantum* d'indennità per ogni qualifica. Ma quando conglobiamo tutto il personale assistente e tecnico di tutte le Università e di tutti gli istituti di istruzione media, qual'è l'indennità da corrispondere? Vediamo di procedere con la dovuta ponderazione, altrimenti rischiamo di rendere inoperante questa legge, che sta ugualmente a cuore a tutti noi.

Per conseguenza io farei la proposta di lasciare al Governo di fornire chiarimenti per le dizioni precise da usare, evitando di sommuovere noi completamente questo articolo 1.

Rinviamo dunque la discussione, sia pure di un giorno, in modo che il relatore si metta d'accordo con il Governo per vedere quali sono le categorie da aggiungere e quali quelle che debbono essere escluse.

PRESIDENTE. Noi ci troviamo di fronte ad una proposta di legge che riflette determinate categorie. Prima dobbiamo determi-

nare se è esatta questa limitazione o se invece si deve estendere il beneficio che si propone a tutte le categorie che si trovano nelle stesse condizioni. Questa è la prima indagine. Poi bisognerà procedere alla determinazione della indennità da corrispondere: per questa saranno necessari degli accertamenti presso gli uffici ministeriali, perché, certo, il rappresentante del Governo non è qui in condizioni di poter fornire gli elementi necessari. Soltanto per la misura delle indennità è dunque opportuno, anzi indispensabile rinviare la discussione. Ma dobbiamo, in primo luogo, determinare le categorie alle quali spetta l'indennità di studio.

GIAMMARCO. Poiché dobbiamo decidere se estendere o limitare questa indennità, propongo che si voti innanzi tutto sulla questione di principio: bisogna estendere l'indennità o limitarla? Se siamo d'accordo di estenderla, precisiamo, intanto, che una categoria è quella indicata dall'onorevole Marchesi. Per le altre categorie, a mente più serena e con la valutazione delle leggi speciali (perché qui stiamo richiamando tutte le leggi scolastiche), il relatore farà una proposta precisa. Perché, dopo questa discussione così affannosa, possiamo ben chiederci: le categorie degli aventi diritto all'indennità sono state introdotte tutte o ne è rimasta esclusa qualcuna? Oppure: sono state incluse altre alle quali il diritto non può essere riconosciuto? Diamo mandato al relatore di fare questo accertamento d'accordo con il Governo.

Ho sentito che si vuol comprendere anche una categoria di personale che ha soltanto la licenza elementare.

PRESIDENTE. Non è esatto, onorevole Giammarco. Nulla del genere è stato ancora votato. Noi abbiamo votata la proposta Marchesi, che rifletteva una determinata categoria che presta servizio nelle biblioteche. Poi abbiamo votata la proposta a favore dei lettori di lingue estere e degli aiuti universitari, categorie che studiano e lavorano. Poi abbiamo detto: non vi è ragione di limitare esclusivamente l'indennità agli assistenti degli istituti di istruzione tecnica, ma è necessario estenderla a tutti quelli che prestano servizio di assistente.

GIAMMARCO. Scusate: io insegno in una scuola di istruzione classica, e di queste cose me ne intendo poco; ma ho sentito poco fa il collega Vetrone il quale ci ha detto che l'assistente del liceo classico non è un assistente, ma un meccanico.

PRESIDENTE. Ma noi non diamo l'indennità al meccanico!



## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1950

GIAMMARCO. Faccia la Commissione come crede. Io ho espresso le mie preoccupazioni.

CESSI. Si tratta di dare una indennità per un anno o due. Per il resto questa legge è perfettamente inutile, perché è assorbita nella legge generale.

PRESIDENTE. Il relatore cosa dice sulla proposta Giammarco?

MALAGUGINI, *Relatore*. Io ho fatto un timido tentativo di riportare la discussione sul suo binario, ma vedo che non ho avuto fortuna. Io direi di cominciare a leggere l'articolo 1 e discuterlo comma per comma tenendo sempre presente che si tratta d'una sanatoria: si tratta di rimediare ad alcune omissioni che erano state fatte, tenendo presente che la decorrenza è dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1950.

PRESIDENTE. Stavamo appunto leggendo l'articolo 1 comma per comma, ordinatamente: prima i professori incaricati nelle Università, poi gli assistenti universitari, poi il personale scientifico degli osservatori astronomici, poi il personale di vigilanza dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica.

MALAGUGINI, *Relatore*. C'è stata una proposta (da cui dissento) del collega Bertola, che è rimasta sospesa.

BIANCHINI LAURA. Precisamente! Abbiamo votato il numero 6 e non abbiamo discusso il 5.

PRESIDENTE. Ma siamo ancora al primo comma dell'articolo 1; non siamo né al numero 5 né al 6. Il primo comma dice: « La misura dell'indennità di studio spettante a decorrere dal 1° luglio 1948, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, ai professori incaricati di insegnamento nelle Università e negli istituti di istruzione superiore... »: a questi abbiamo aggiunti quelli indicati dall'onorevole Marchesi ed i lettori; poi abbiamo aggiunto il personale assistente (in senso lato) delle Università; poi siamo passati al personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano e abbiamo chiarito che è di ruolo e non di ruolo. Adesso stavamo specificando il personale di vigilanza nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica.

BIANCHINI LAURA. Mi pare che quest'ultimo sia stato omissivo.

PRESIDENTE. La formula generica approvata è « personale assistente degli istituti di istruzione media ».

BIANCHINI LAURA. Ma si è chiesto: perché al personale di vigilanza dei convitti, ecc.,

e non al personale di vigilanza di tutti i convitti?

PRESIDENTE. Ed è precisamente di questo che dobbiamo ora occuparci. Qual'è il parere dell'onorevole relatore?

MALAGUGINI, *Relatore*. Ho già detto incidentalmente che a me pare, se non altro per una ragione di opportunità, che non si possa sopprimere questo comma una volta che il Ministero è d'accordo e il Senato l'ha approvato.

Questa precisazione d'altronde sarà stata fatta a caso o sarà stata fatta a ragione veduta? Bisognerebbe che intervenissero gli uffici del Ministero a chiarire questo punto.

PRESIDENTE. A me pare che qui noi ci stiamo preoccupando di cose inesistenti; perché, quando l'onorevole Malagugini parla dei convitti ed altri istituti del genere, dimentica che questo disegno di legge è integrativo di un'altra legge già esistente.

Comunque, per la determinazione di tale categoria, pregherei il collega Malagugini di voler prendere accordi con il Governo per scendere sul terreno concreto e poi la prossima volta portare alla Commissione tutti gli elementi.

MALAGUGINI, *Relatore*. Non per nulla io avevo chiesto nella precedente seduta di rinviare questa discussione: mi ero preoccupato appunto di raccogliere gli elementi necessari. I vari funzionari del Ministero con cui ho avuto occasione di parlare desidererebbero anch'essi che la Commissione procedesse ad una elencazione specifica.

PRESIDENTE. La prego dunque di definire le opportune intese. Ella troverà certamente che, oltre alle categorie specifiche dell'istruzione tecnica, ve ne sono alcune altre per cui noi forse abbiamo fatto bene a procedere all'estensione e per cui ella ci farà delle proposte particolari.

RESCIGNO. Io ho l'impressione che noi creiamo dei problemi là dove questi problemi non esistono. L'estensione al personale di vigilanza dei convitti nazionali, cioè ai censori e agli istittori, è fuor di luogo, poiché essi già godono di tale indennità. Andiamo avanti dunque: che bisogno c'è di arrestarsi a questo particolare?

PRESIDENTE. Mi sembra ormai accertata la necessità di raccogliere più precisi elementi rinviando la discussione per la nuova indagine affidata all'onorevole relatore.

Se non vi sono osservazioni resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Costituzione di uno Studio di storia dell'arte  
in Firenze. (Approvato dalla VI Com-  
missione permanente del Senato). (903).**

PRESIDENTE. L'altro punto dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Costituzione di uno Studio della storia dell'arte in Firenze ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiesa Tibaldi Mary, relatore, per le ulteriori notizie che la Commissione le aveva affidato di procurare.

CHIESA TIBALDI MARY, *relatore*. Onorevole Presidente, la Commissione aveva richiesto semplicemente di poter prendere visione dello statuto predisposto da questo ente cui noi ci accingiamo a dare riconoscimento giuridico. Il direttore dell'ente stesso, professor Raghianti, mi scrive dicendo di averlo inviato a tutti i colleghi della Commissione in data 28 marzo e penso pertanto che ognuno l'abbia ricevuto.

Io ho qui comunque tutta la documentazione. Questo schema di statuto è naturalmente quello nuovo, giacché quello vecchio si considera già decaduto. Riducendo la questione all'essenziale, va in primo luogo notato, come già dissi la scorsa volta, che il finanziamento è di carattere assolutamente simbolico: appena 300 mila lire. Quello che invece ha valore per l'istituto è il riconoscimento della personalità giuridica.

Come già dissi infatti — e la mia relazione è ormai già stampata negli atti di una precedente seduta della nostra Commissione — questo ente allestisce corsi, intreccia rapporti culturali con l'estero, la cui importanza per un centro come Firenze a nessuno può sfuggire, tiene conferenze, cura pubblicazioni; anche l'afflusso degli studenti è notevole. Dato poi che questo ente beneficia di alcune donazioni, esso può, pur limitandosi lo Stato al tanto lieve contributo finanziario cui ho fatto cenno, proseguire nelle sue attività, anche per quello che riguarda la ricca biblioteca e la notevole parte iconografica.

Il senso del disegno di legge è dunque precisamente questo: riconoscendo all'istituto personalità giuridica, conferirgli maggior prestigio e dargli modo di vivere più tranquillamente e regolarmente.

PRESIDENTE. La Commissione prega il relatore di dare qualche chiarimento circa questo riconoscimento che si vuole sia conferito per legge, mentre potrebbe essere accordato anche con un atto del potere esecutivo; e soprattutto qualche chiarimento riguardo

all'altro ente consimile che continuerebbe a permanere in Firenze. Occorre ci spieghi anche perché il contributo finanziario dovrebbe avere decorrenza retroattiva, sino a far capo dal 1947.

CHIESA TIBALDI MARY, *Relatore*. In sostanza la Commissione, signor Presidente, non deve decidere circa l'istituzione di un nuovo ente, ma deve piuttosto sanzionare con un atto giuridico formale l'esistenza, l'attività, il patrimonio, il lavoro, di un istituto che si è formato in circostanze particolari determinate dalla eccezionalità della situazione politica di questi ultimi anni, in quanto l'istituto stesso fu organizzato nel 1945.

Tale sistemazione giuridica darà all'ente la possibilità di uscire dalla situazione provvisoria nella quale attualmente si trova e di dare sviluppo alla propria attività culturale.

PRESIDENTE. Ella propone allora il passaggio agli articoli?

CHIESA TIBALDI MARY, *Relatore*. Sì.

ERMINI. In una precedente nostra riunione, il collega Giammarco propose che non si passasse agli articoli, se i colleghi ricordano. Io ritenni invece, pur essendo sostanzialmente d'accordo con lui, che fosse il caso di rinviare, giacché mi mancavano molte informazioni al riguardo.

Posso adesso dichiarare ai colleghi che le informazioni che ho potuto assumere mi fanno prendere posizione più che mai netta nel senso che non si debba assolutamente passare agli articoli. Si tratta qui infatti della fondazione di un Istituto di storia dell'arte, quando a Firenze ne esiste già un altro, l'Istituto Germanico, che svolge una funzione identica, ed esiste, inoltre, sempre a Firenze, l'Istituto di storia dell'arte dell'Università.

Voglio sperare e credere che siamo tutti d'accordo che non si debbano creare istituti di cui determinate persone si vorrebbero servire come di sgabello, ma debbano crearsi solo ove rispondano ad una ben precisa e necessaria funzione.

C'è poi una questione di mezzi: dove trae i propri mezzi questo Istituto? È assurdo infatti che senza mezzi possa funzionare un istituto di questo genere, il quale ha anzi bisogno di una certa larghezza di disponibilità. Qui si vogliono togliere 300 mila lire all'Istituto per la storia del rinascimento, il quale mi auguro invece possa essere fornito di sempre più larghe possibilità per la funzione che esplica.

GIAMMARCO. Io mi riporto alle ragioni esposte la volta precedente, le quali si ricollegano del resto a quanto ha detto ora l'onore-

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1950

revole Ermini. Propongo anch'io la reiezione di questo disegno di legge.

SILIPO. Già l'altra volta io espressi i miei dubbi, le mie incertezze riguardo all'opportunità di dare riconoscimento giuridico a questo istituto; ora, purtroppo, l'onorevole relatore, a quello che io ho potuto intendere, non ha recato elementi tali che possano dissipare questi dubbi e queste esitazioni.

L'Istituto, si dice poi, ha una sua autonomia finanziaria: ma in che modo? E il contributo simbolico, come lo si è chiamato, a che cosa serve?

Rilevo poi che nello stesso disegno di legge c'è un contrasto di ordine temporale, perché le 600.000 lire assegnate all'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento dovrebbero essere divise con lo Studio di storia dell'arte in parti eguali a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48. Ora l'Istituto di studi sul Rinascimento avrà percepito questa somma per il 1947-48; per il 1948-49 la avrà percepita ugualmente: allora lo stesso istituto dovrebbe rinunciare per un determinato numero di anni al finanziamento per passare gli arretrati allo Studio di storia dell'arte di Firenze.

E poi perché dovrebbe questo contributo simbolico essere dato con valore retroattivo? Forse lo Studio ha bisogno di fondi straordinari?

Per tutti questi motivi sono nettamente contrario all'approvazione di questo disegno di legge.

TIBALDI CHIESA MARY, *Relatore*. Qui hanno parlato tutti come se questo Studio non esistesse. Se si è fatto un disegno di legge, se esso è stato approvato al Senato, dove la Commissione corrispondente alla nostra ha vagliato tutti gli elementi, non è certo su qualche cosa di inesistente.

Ora qui si è parlato come di qualche cosa che non esiste affatto e che noi dovremmo riconoscere con una legge. Ma i fatti dimostrano bene l'esistenza di questo istituto: mostre, pubblicazioni, conferenze.

PRESIDENTE. Però rimane nell'ombra quello che era indispensabile chiarire, dato il rinvio che fu fatto: la ragione per cui si dovrebbe concedere per legge quello che rientra nelle facoltà del potere esecutivo. Che possa esistere un istituto il quale abbia il suo riconoscimento e svolga le attività statutarie a noi non interessa. Ma si tratta di vedere perché mai dovremmo concedere questo riconoscimento con una disposizione legislativa in deroga alle norme in materia e perché mai dovremmo elevare alla dignità di persona di

diritto pubblico, con tutte le conseguenze che ne derivano, questa istituzione, in difformità di quanto si pratica per le altre istituzioni. Ecco il punto che rimane nell'ombra. Se il Senato o altri non lo ha approfondito noi abbiamo il dovere di porre questo interrogativo.

Altro punto da chiarire: è possibile stabilire un contributo usufruendo del contributo stabilito per un altro ente, con un'altra legge, e inserire una disposizione che fa riferimento al bilancio dello Stato? La situazione sarebbe questa: un ente ha una assegnazione stabilita per legge e quindi inserita nel bilancio dello Stato: con una legge successiva quell'assegnazione dovrebbe essere divisa a metà con un altro ente di nuova creazione. Non mi sembra possibile.

Anche questo punto dunque andrebbe approfondito.

CHIESA TIBALDI MARY. Io chiedo alla Commissione di fare in modo che l'esame di questo disegno di legge non si esaurisca oggi, ma che possibilmente si ritorni ad una discussione molto serena, su elementi di fatto; perché la sola cosa di cui mi sono preoccupata, non conoscendo menomamente tutte le situazioni personali (che a me non interessano affatto), era di vedere l'attività dell'istituzione. Il punto che l'onorevole Presidente prospetta è giusto: occorre sapere perché l'Istituto domanda la personalità giuridica. Io ho risposto che l'Istituto la chiede in base a queste considerazioni: l'Istituto ha vissuto finora in grazia di sovvenzioni. Io credo che l'Istituto potrebbe benissimo rinunciare a queste somme. Quando fosse riconosciuta giuridicamente, la sua attività potrebbe diventare molto più vasta. Mi pare sia il caso di proporre modifiche al testo degli articoli, in modo che la legge possa tornare al Senato, perché penso che le stesse persone che al Senato hanno studiato la questione come ho fatto io stessa, potrebbero ritrovarsi serenamente e vedere se sia giusto accedere a questo desiderio e dare esito favorevole ad una pratica già in corso da lungo tempo. Certo è da evitare tutto ciò che possa coprire interessi personali per giudicare soltanto se sia utile alla città di Firenze di avere questo Studio specializzato. E, per questo, vorrei chiedere all'onorevole Ermini: gli altri istituti di cui egli ha parlato sono la stessa cosa? Non mi sembra.

ERMINI. L'Istituto ex Germanico ha le stesse funzioni, funziona dal 1903 benissimo, avvicina italiani e stranieri nello studio dell'arte.

PRESIDENTE. Inoltre c'è quello dell'Università.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1950

CHIESA TIBALDI MARY, *Relatore*. È vero, ma quest'ultimo ha un carattere molto diverso, perché non vi possono accedere persone che non siano dell'ambiente studentesco.

PRESIDENTE. Ma questo non lo neghiamo. Si tratta di vedere perché questo Istituto dovrebbe essere riconosciuto per legge come istituto di diritto pubblico...

SILIPO. ...e perché vuole 300.000 lire a cominciare dal 1947!

CHIESA TIBALDI MARY, *Relatore*. Io ho domandato che possibilmente non sia chiusa oggi la questione. Lo domando formalmente perché si vede, nonostante tutti gli elementi portati l'altra volta con una lunga relazione sull'attività positiva dell'Istituto, che la Commissione non crede opportuno aderire al desiderio dell'Istituto. Ora se la Commissione del Senato non è stata di parere contrario, chiederei che la questione non dovesse essere chiusa oggi semplicemente con un drastico no; discutiamo gli articoli, ma che il progetto non sia archiviato.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il ministro per la pubblica istruzione, presentatore nel 1945 e successivamente nel 1946, di questo disegno di legge, dovendo confermare o meno questa presentazione oggi, nel 1950, non può non constatare che è passato del tempo e sono intervenuti fra l'altro alcuni fatti nuovi, per cui almeno una parte di questo disegno di legge dovrà essere profondamente modificata. Pensate ad esempio all'articolo 3. In sostanza esso dice: il nuovo Istituto per lo studio della storia dell'arte vivrà con 300.000 lire, che verranno prese dalle 600.000 dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, e questo a cominciare dal 1947. Ma l'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento ha avuto le 600.000 lire stanziare nel 1947 e le ha già spese negli anni scorsi e le sta spendendo nel 1950. Perciò, quanto meno su questo punto, occorrerà una profonda modifica, per cui al disegno di legge così come è il ministro della pubblica istruzione non può dare la sua approvazione.

SAILIS. Mi dispiace di dover contraddire l'onorevole relatore circa la sua proposta di rinvio. Qua si è discusso con estrema serenità, con estrema obiettività e per una seconda volta. Se questo Istituto ha una vitalità artistica ed economica propria, la iscriva a suo titolo di orgoglio, ma non c'è bisogno che intervenga la solennità di una legge formale per dargli un riconoscimento giuridico che non gli serve a nulla. Ora se il Senato ha ritenuto di approvare il disegno di legge, que-

sto può essere per noi un atto autorevole, ma non vincolante, perché se c'è il sistema bicamerale, vuol dire che ciascuno di noi deve decidere secondo scienza e coscienza proprie.

Poi ci sono le ragioni portate dall'onorevole Giammarco e dall'onorevole Ermini. Che utilità ha questo Istituto? Qui non siamo in regime di libera concorrenza.

Mi oppongo pertanto alla proposta di rinvio, e mi associo alla proposta di non passare alla discussione degli articoli.

CESSI. Anch'io sono contrario alla proposta di rinvio anche per una ragione di principio la quale supera tutte le ragioni particolari. Noi siamo dinanzi ad un Istituto la cui figura e la cui funzione non sono bene chiarite: è una funzione mista, scientifica, culturale, artistica, di volgarizzazione, tutte insieme e nessuna in particolare. È quindi uno di quei piccoli aborti che volendo fare tutto finiscono col non fare niente. Siccome ho presentato, col collega Costa, una interpellanza per invitare il Governo a precisare quale sia la sua politica di fronte a tutte le attività dell'alta cultura e della ricerca scientifica, io qui non mi sento in condizioni di coscienza di approvare una legge nella quale c'è uno sviamento completo di quella che è la ricerca scientifica.

BIANCHINI LAURA. Io non entro nella questione. Voglio soltanto tranquillizzare la collega Chiesa.

Nella stessa giornata nella quale veniva presentato per la prima volta questo disegno di legge, ebbi l'onore di essere relatrice per il caso identico di una legge riguardante la fondazione per il Vittoriale degli italiani, la quale fondazione era stata istituita per legge seguendo una prassi assolutamente anormale, perché la norma è che per gli enti morali la istituzione degli statuti sia affidata ad un decreto del Capo dello Stato. Ora, nella stessa giornata, fu approvato che questa prassi anormale di creare un istituto per legge venisse abolita. Qui ritorniamo sulla stessa posizione, perché questo Studio di storia dell'arte dovrebbe essere riconosciuto proprio con quella forma che è stata abolita.

FRANCESCHINI. Alle ragioni già dette ne aggiungo un'altra che mi pare ugualmente giusta: che questo progettato Istituto dovrebbe nascere parassitariamente, a spese di un altro Istituto al quale noi verremmo a far torto per via traversa.

Propongo perciò che non si rinvi la discussione, e che non si passi alla discussione degli articoli.

---

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1950

---

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Chiesa di passare alla discussione degli articoli.

*(Dopo prova e controprova, non è approvata).*

**Sull'ordine dei lavori.**

LOZZA. Faccio proposta formale che la Commissione sia riconvocata venerdì 5 per il

seguito della discussione del disegno di legge numero 1229.

PRESIDENTE. Dobbiamo lasciar tempo al relatore. Ad ogni modo sarà premura della Presidenza di convocare nuovamente la Commissione al più presto possibile.

**La seduta termina alle 11,50.**